

Progetto di legge  
per la mobilitazione della guardia  
nazionale.

Art. 1. È fatta facoltà al governo di mobilitare tutti i militi  
inscritti ai ruoli della guardia nazionale, dai 18 ai  
35 anni.

Art. 2. Sono applicate ai militi mobilitati ed agli altri cittadini  
che prendano parte a fazioni militari, e rispettivamente  
alle loro famiglie le ricompense, i sussidii e gli onori  
dalla legge sanciti a riguardo dell'esercito.

C. P. Peta